



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

102/2015
Luglio/12/2015 (*)
Napoli 21 Luglio 2015

I locali interrati e seminterrati possono essere adibiti al lavoro a condizione che siano opportunamente areati e illuminati e che non sussistano emissioni nocive. Lo (ri)afferma il Ministero del Lavoro, attraverso l'apposita Commissione per gli interpelli, con il documento di prassi n° 5 del 24 giugno u.s..

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 5 del 24 giugno 2015, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla **possibilità di destinare al lavoro locali chiusi interrati o seminterrati.**

La Commissione degli Interpelli, in risposta al quesito inoltrato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha esaminato il contenuto dell'art. 65 del D.Lgs. n° 81/2008. Tale norma prevede, al comma 1, che "**è vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei e seminterrati**". Il comma 2, *ex adverso*, consente il lavoro **laddove l'ubicazione in tali locali chiusi interrati e seminterrati sia motivato da ragioni tecniche**. In ultimo, il comma 3 consente l'utilizzo di tali locali, in assenza di ragioni tecniche, se espressamente autorizzato dall'Organo vigilante.

Orbene, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con il quesito in disamina, ha chiesto di conoscere **se i lavoratori occupati in tali ambienti possono lavorare per l'intera giornata contrattuale.**

In primis, il Dicastero del Welfare, con il documento di prassi in commento, ha evidenziato la portata dell'art. 65 co. 3 del Testo Unico per la sicurezza nei

luoghi di lavoro che consente all'Organo vigilante il rilascio di apposite autorizzazioni al lavoro in locali chiusi interrati e seminterrati anche in assenza di specifiche ragioni tecniche.

In nuce, la Commissione per gli interPELLI ritiene che **eventuali limitazioni di orario lavorativo per la fattispecie de qua debbano evidenziarsi nello stesso provvedimento autorizzatorio potendosi intendere, in caso contrario, l'insussistenza di limiti di orario (se non quelli legali e/o contrattuali).**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA